

CAMPAGNA FISCALE 2022

Presentazione portale 730/2022 Lunedì 14 marzo 2022


Relatori:

Dott. Villa Domenico Responsabile assistenza Fiscale Caf AIC

Dott. CATERA Gaetano Responsabile tecnico Caf Aic Nazionale

I NUMERI DEL CAF AIC

CAMPAGNA FISCALE 2022



Struttura del Corso Formativo

1. La campagna Fiscale 2022: i documenti di riferimento;
2. Applicazione e utilizzo software Zucchetti procedura Deleghe 2022;
3. Il modello 730/2022: elementi di base della compilazione, analisi delle principali novità normative 730/2022 e modalità operative di utilizzo Qweb 730/2022
4. Analisi delle principali casistiche operative relative agli Oneri/Detrazioni 730/2022;
5. Obblighi normativi e Analisi dei principali obblighi di verifica e controllo a carico degli operatori nella compilazione dei Modelli 730;
6. Controlli della Direzione Nazionale (730 ex art. 36 ter DPR 600/73 e Campagna Controlli Dsu Inps);

La Certificazione Unica 2022

**CERTIFICAZIONE
UNICA 2022**



CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2			Nome 3
	Comune 4	Prov. 5	Cap 6	Indirizzo 7	
	Telefono, fax 8 prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica 9		

**DATI RELATIVI
AL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA**

Certificazione Unica 2022

16 Marzo

Scade il prossimo 16 marzo il termine per la consegna della Certificazione Unica 2022 ai percettori di redditi e l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

21 Marzo

Ci sarà tempo, invece, fino al 21 marzo per **poter effettuare le opportune correzioni alle CU inviate nei termini**. L'attenzione per la compilazione delle certificazioni di quest'anno è rivolta alle novità dei codici da indicare per i redditi dei lavoratori autonomi, in particolare per quelli in regime forfettario. Inoltre, per le locazioni brevi scatta la possibilità di fornire, anche in dettaglio, i dati catastali degli immobili locati che fruiscono del regime fiscale agevolato. Attenzione alle sanzioni per omessa, tardiva o errata presentazione.

Entro il 16 marzo 2022 per la Certificazione Unica **si dovrà provvedere** entro tale termine a **rilasciarne una copia** - mediante trasmissione in formato elettronico ovvero con consegna cartacea - **al percettore delle somme**, utilizzando il modello sintetico e, sempre entro la stessa data, il sostituto di imposta stesso o un intermediario dovrà inviarne telematicamente copia all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario.

Certificazione Unica 2022

16 Marzo

21 Marzo

Entro il prossimo 16 marzo i sostituti d'imposta devono trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche 2022, inclusive dei redditi utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Tra le novità di maggiore rilievo, a cui sostituti e intermediari dovranno prestare particolare attenzione, si segnalano le modifiche in tema di trattamento integrativo.
Tra le semplificazioni

Tra le semplificazioni è presente la soppressione della clausola di salvaguardia, introdotta con il D.L. n. 34 del 2020, volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Il modello e le relative istruzioni sono state rese disponibili dal provvedimento 14 gennaio 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Con quali modalità deve essere effettuato l'invio?

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 14 gennaio il provvedimento n. 11169/2022, inclusivo della nuova CU 2022 - anno 2021 e relative istruzioni di compilazione e trasmissione telematica.

La struttura ed i contenuti della nuova certificazione sono in linea con il modello dello scorso anno, anche se sono state recepite le modifiche normative che hanno interessato il 2021.

Sono, inoltre, confermate le modalità di trasmissione telematica e consegna ai percipienti, adempimenti che dovranno essere assolti entrambi entro il 16 marzo 2022

Certificazione Unica 2022

16 Marzo

21 Marzo


31 Ottobre

Ci sarà più tempo e, precisamente, fino al 31 ottobre 2022 per trasmettere in via telematica le CU **contenenti esclusivamente** redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La CU 2022 accoglie le novità e i nuovi modelli, corredati delle istruzioni per la compilazione e trasmissione telematica, che sono stati approvati dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 14 gennaio con il provvedimento n. 11169/2022

Certificazione Unica 2022

Ricordiamo che, il modello di Certificazione Unica è costituito da:



- Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
- Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- Certificazioni redditi da locazioni brevi;
- Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF.

Entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria del 16 marzo, ricordiamo, si potranno effettuare, senza sanzioni, le opportune correzioni alle CU inviate nei termini. Inoltre, si potrà provvedere a sanare la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche periodi d'imposta dal 2015 al 2017 grazie alle disposizioni del decreto Milleproroghe

Certificazione Unica 2022

Termini e modalità di presentazione e consegna

- In merito alle scadenze per la trasmissione delle CU all'Agenzia delle Entrate, i sostituti di imposta dovranno provvedere a tale adempimento entro il prossimo 16 marzo, laddove la CU sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l'invio del Modello 770 2022, fissata al 31 ottobre prossimo. Rimane ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della CU ai percipienti.
- Per l'invio all'Agenzia delle Entrate, anche per il 2022 viene confermata come unica modalità la trasmissione telematica a cura del sostituto di imposta stesso o di un intermediario
- Per quanto riguarda la consegna ai percipienti, la trasmissione in formato elettronico rimane invece un'alternativa rispetto alla consegna cartacea. Nel caso si decida di optare per l'invio elettronico, sarà onere del sostituto assicurarsi che il percipiente sia in grado di entrare nella disponibilità della stessa e materializzarla per i successivi adempimenti

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità

- Come i precedenti modelli, la CU 2022 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
- La stessa deve inoltre accogliere anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
- Anche se la struttura della CU 2022 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno 2021
- Fra le principali novità del 2021 di certo occorre ricordare quelle che interessano il “**trattamento integrativo**” oggetto delle misure adottate per riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente disposte dal D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020; quelle correlate alla soppressione della **clausola di salvaguardia**, introdotta con il D.L. n. 34/2020.
- In termini di **compilazione**, impattano significativamente, tra le altre, la **nuova codifica** prevista per certificare le somme corrisposte ai soggetti in regime forfettario, quella prevista per i redditi che fruiscono del regime degli impatriati e hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva. Cambia anche, ma facoltativamente per l’anno 2022, l’esposizione dei **dati catastali degli immobili** oggetto del contratto di locazione breve.

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità

- Come i precedenti modelli, la CU 2022 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
- La stessa deve inoltre accogliere anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
- Anche se la struttura della CU 2022 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno 2021
- Fra le principali novità del 2021 di certo occorre ricordare quelle che interessano il “**trattamento integrativo**” oggetto delle misure adottate per riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente disposte dal D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020; quelle correlate alla soppressione della **clausola di salvaguardia**, introdotta con il D.L. n. 34/2020.
- In termini di **compilazione**, impattano significativamente, tra le altre, la **nuova codifica** prevista per certificare le somme corrisposte ai soggetti in regime forfettario, quella prevista per i redditi che fruiscono del regime degli impatriati e hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva. Cambia anche, ma facoltativamente per l’anno 2022, l’esposizione dei **dati catastali degli immobili** oggetto del contratto di locazione breve.

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità:

Le novità per la CU 2022 lavoro autonomo

- Cambia in qualche modo anche la CU 2022 per la certificazione dei redditi di lavoro autonomo visto che alcuni codici utilizzati nella CU 2021 cedono il passo a nuovi da utilizzare nella CU2022.
- In particolare, i **nuovi codici** della CU relativi ai redditi di lavoro autonomo sono:
 - - **21** - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
 - - **22** - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
 - - **24** - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. n. 190/2014

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità: Le novità per le locazioni brevi

- Protagonisti della CU 2022 per la certificazione delle locazioni brevi sono i dati catastali che, nell'ambito della compilazione del quadro di lavoro autonomo della CU 2022, dovranno essere dettagliati rispetto alla precedente versione della certificazione.
- La novità è frutto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) in cui all'art. 1 comma 595 si è disposta l'adozione del regime agevolato delle locazioni breve, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021 solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità: Le novità per le locazioni brevi

- Negli altri casi, invece, per una maggiore tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.
- Alla luce di quanto detto, si dovrà prestare attenzione e indicare con dettaglio le informazioni relative ai **dati catastali dell'immobile locato** e, precisamente, inserendo nella certificazione per il periodo d'imposta 2021, ovvero la CU 2022 si dovranno esporre anche i dati catastali dell'immobile locato, nei punti da 14 a 18

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità: Le novità per le locazioni brevi

È opportuno segnalare che, detta indicazione analitica dei dati catastali è facoltativa con riferimento alla CU 2022, come precisato nelle istruzioni.

Ricordiamo che, l'indicazione dei dati afferenti alle locazioni brevi in generale richiede particolare attenzione stante l'adozione del principio di cassa utilizzato ai fini della compilazione della CU e, in considerazione del fatto che, i corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di:

- redditi fondiari: in cui si applica il criterio di competenza, ai fini della tassazione;
- redditi diversi: imputati secondo il principio per cassa

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità: Le novità per le locazioni brevi

Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, come segnalato nelle istruzioni.

Inoltre, sempre per la compilazione dalla CU occorre prestare attenzione con riferimento al **punto 4** in cui occorre riportare l'anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. Se il contratto di locazione riguarda:

- un periodo che ha ricompreso tra 2020 e 2021 e il pagamento è stato effettuato nel 2021 dovranno essere compilati due righe riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2020 e quello del 2021;
- un periodo che ha ricompreso tra 2021 e 2022 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2021, anche in questo caso è necessario compilare due righe riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2021 e quello del 2022.

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità: Le novità per le locazioni brevi

Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, come segnalato nelle istruzioni.

Inoltre, sempre per la compilazione dalla CU occorre prestare attenzione con riferimento al **punto 4** in cui occorre riportare l'anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. Se il contratto di locazione riguarda:

- un periodo che ha ricompreso tra 2020 e 2021 e il pagamento è stato effettuato nel 2021 dovranno essere compilati due righe riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2020 e quello del 2021;
- un periodo che ha ricompreso tra 2021 e 2022 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2021, anche in questo caso è necessario compilare due righe riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2021 e quello del 2022.

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità : Trattamento integrativo

Il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e convertito nella L. n. 21/2020, ha previsto a partire dal 1° luglio 2020 l'abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l'introduzione di **nuove misure fiscali** volte a **ridurre la tassazione sul lavoro**.

Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un **“trattamento integrativo”**, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, è pari a **1.200 euro per il 2021** e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non supera 28.000 euro.

Rispetto allo scorso anno, la **CU 2022** risulta essere **semplificata**. Infatti, essendo venuta meno la contemporanea presenza del bonus IRPEF e del trattamento integrativo che ha invece interessato l'anno 2020, sono state eliminate tutte le caselle volte ad accogliere i dati relativi al vecchio bonus.

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità: Trattamento integrativo

In relazione al **trattamento integrativo**, vengono confermati gli stessi dati già presenti nella precedente certificazione, a cui si aggiunge la sola casella volta ad accogliere l'eventuale recupero oltre i termini del conguaglio. Si ricorda, infatti che all'art. 1, comma 3 del citato D.L. è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al **recupero** del relativo importo.

Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in **otto rate di pari ammontare** a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. L'eventuale quota da recuperare oltre i termini del conguaglio deve pertanto trovare separata indicazione nella CU.

Inoltre, a partire dalla CU 2022 i sostituti dovranno rendere conto dell'importo del trattamento effettivamente recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio rispetto a quanto certificato nella precedente CU.

In linea con lo scorso anno, pare infine utile precisare che la compilazione della sezione relativa al trattamento integrativo **deve essere sempre compilata** in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati esposti nella CU, a prescindere se tale trattamento sia o meno riconosciuto dal sostituto.

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità: Clausola di salvaguardia

Ulteriore semplificazione deriva poi dalla soppressione della clausola di salvaguardia introdotta con il D.L. n. 34/2020 volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica. In accordo a tale clausola, infatti, per l'anno 2020 il bonus Irpef ed il trattamento integrativo sono stati straordinariamente riconosciuti anche a fronte di un'imposta lorda inferiore rispetto alle detrazioni spettanti a causa degli ammortizzatori speciali Covid-19 concessi dal decreto Cura Italia.

Ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF o del trattamento integrativo per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, i sostituti di imposta erano chiamati a considerare, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Trattandosi di una misura temporanea limitata al solo anno 2020, le relative caselle precedentemente esposte nella **sezione "Altri dati"** sono state pertanto **eliminate dalla CU 2022**

Certificazione Unica 2022

Contenuti e principali novità: NASpl

Nella stessa sezione “Altri dati”, inoltre, la **casella “Premio lavoratori dipendenti erogato”** destinata ad accogliere il premio erogato ai lavoratori dipendenti per l’attività lavorativa prestata nel mese di marzo 2020 come previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18 del 2020, è stata **eliminata e sostituita** nella CU 2022 dalla casella “Indennità di disoccupazione NASPI”.

Infatti, l’art. 1, comma 12 della L. n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, del trattamento NASpl destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini IRPEF. Tale importo non imponibile deve pertanto essere esposto in tale casella, così come nella sezione annotazioni

La Dichiarazione Precompilata 2022

SCADENZE 2022

Le scadenze della dichiarazione precompilata 2022 sono rimaste invariate.

Infatti, sia le date di trasmissione del modello 730 all'Agenzia delle Entrate sono rimaste sostanzialmente le stesse del 2021, ovvero:

- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

La Dichiarazione Precompilata 2022

SCADENZE 2022

Sia la **trasmissione dei dati** utili alla redazione, da parte dell'Agenzia, della dichiarazione, così da renderla disponibile al contribuente nella sezione dedicata del proprio sito internet, fissata al 30 Aprile 2022. Anche quest'anno, come per il 2021, tra i soggetti tenuti a trasmettere i dati fanno il loro debutto i **soggetti del sistema nazionale di istruzione** che devono inviare i dati relativi alle **spese scolastiche detraibili**, versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Campagna Fiscale Precompilata 2022

Anche il per il periodo d'imposta 2021, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata nelle comunicazioni da trasmettere all'Anagrafe Tributaria vanno indicati **esclusivamente** i dati relativi agli oneri per cui spetta la **detrazione del 19%** ai fini IRPEF sostenuti con **versamento bancario o postale** ovvero mediante **altri sistemi di pagamento tracciabili**.

L'unica eccezione è costituita dalle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che possono essere detratte anche pagate in contanti (limite contanti 999,99 euro).

Scadenze per la trasmissione dei dati ai fini della Precompilata 2022

- Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, il primo passaggio obbligato consiste nel reperimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei dati da indicare in dichiarazione.
- A parte i dati già conosciuti (ad esempio i dati anagrafici del contribuente) o reperibili in via diretta (ad esempio i dati catastali degli immobili), all'Agenzia delle Entrate arrivano altri flussi di dati provenienti da soggetti esterni.
- In particolare:
 - - entro il mese di **febbraio** i soggetti obbligati al **Sistema Tessera Sanitaria** (medici, ospedali, case di cura, professionisti del comparto sanitario, ottici, etc.) hanno completato la trasmissione dei **dati delle spese sanitarie**. Questi dati vengono poi resi disponibili, entro il 16 marzo 2022, all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata;
 - - entro il **16 marzo**, i sostituti d'imposta devono trasmettere le **Certificazioni Uniche 2022** relative ai redditi 2021;
 - - il **16 marzo** è il termine ultimo per la trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati da parte di **banche, poste, enti di previdenza complementare, università, scuole, imprese funebri, asili nido, amministratori di condominio, etc..**

Elaborazione, messa a disposizione e trasmissione della precompilata

- Una volta ricevuti tutti i dati, l’Agenzia li elabora e rende disponibile al contribuente la dichiarazione precompilata, affinché quest’ultimo possa visualizzarla, eventualmente modificarla e trasmetterla.
- Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
- Il calendario di quest’anno è il seguente:
 - - **dal 30 aprile** i contribuenti potranno trovare, ma solo in **modalità visualizzazione**, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la propria dichiarazione precompilata;
 - - **dal 14 maggio** i contribuenti potranno eventualmente modificare e trasmettere la dichiarazione precompilata.

Dichiarazione Precompilata

Tipologie di interventi sulla Dichiarazione precompilata 2022



Deleghe 2022: linee guida

- A partire del 14 marzo marzo 2022, sarà possibile inserire attraverso l'applicativo Zucchetti la delega per la richiesta del 730 precompilato 2021.
- Dal 30 Aprile 2022 l'agenzia delle entrate metterà a disposizione delle sedi convenzionate tutti i 730 precompilati, sarà comunque possibile procedere con l'inserimento dei dichiarativi ed eseguire successivamente un confronto dei dati.

Dichiarativi 730/2022

- **Procedura deleghe precompilata;**
- **Compilazione della Dichiarazione 730/2022;**
- **Analisi delle principali novità e modalità operative di compilazione.**

Deleghe 2022: novità

Richiesta precompilata del deceduto da parte dell'erede

Per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2021 delle persone decedute nel 2021 o entro il 30 settembre 2022, gli eredi possono utilizzare il modello 730. In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Non può essere consegnato né al sostituto d'imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d'imposta dell'erede.


Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2022, la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF.

Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2021 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.

A partire dalla campagna fiscale 2021 i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di erede possono accedere alla dichiarazione precompilata del deceduto.

Deleghe 2022 Aspetti Operativi di Compilazione

- APERTURA PROCEDURA DELEGHE
- INSERIMENTO DATI PER LA RICHIESTA MODELLO PRECOMPILATO
- STAMPA DELEGHE
- ARCHIVIAZIONE CARTACEA E OBBLIGHI A CARICO DEL CAF E DELLE SEDI



Procedura Deleghe 2022
Applicativo Qweb
Zucchetti



Procedura Deleghe 2022

The screenshot displays the 'DELEGHE On web' application interface. At the top, the browser address bar shows the URL: `qweb.zucchetti.com/DELEGAQWeb/GoDelega.do?nonce=1615135498253`. The application header includes the 'DELEGHE On web' logo on the left, the title 'GESTIONE DELEGA' in the center, and the 'CAF AIC' and 'ZUCCHETTI' logos on the right. A navigation menu below the header contains links for 'Home', 'Gestione', 'Servizio', 'Utilità', 'Configurazione', and 'Aiuto'. A user information bar shows 'Operatore: CATERA', 'Email: GAETANO.CATERA@GMAIL.COM', 'ZONA DI LAVORO CAF: AIC', 'Sede: Zona:', and a 'Modifica' button. A 'Chiudi' button is also present in the top right corner. The main content area features the 'DELEGHE On web' logo on the left and a 'Somario aggiornamenti' section on the right. The update summary lists a date of '11 Settembre 2020' and a description: 'Configurazione servizio: predisposizione alla gestione di deleghe 2020 Red e Invciv'. A downward-pointing arrow icon is located below the update text.

Procedura Deleghe 2022

qweb.zucchetti.com/DELLEGAQWebDemo/GoDelega.do?nonce=1647011985242

DELEGHE On WEB **ZUCCHETTI**

GESTIONE DELEGA

Home | Gestione | Servizio | Utilità | Configurazione | Aiuto

Operatore: ADMINDEMO | Email: ZONA DI LAVORO | CAF: AIC | Sede: Zona: Modifica

Nuova pratica

I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori

Caf	AIC
Sede	SEDE
Zona	SEDE01
Codice fiscale *	CTRGTN89B04H579U
Servizio	Delega precompilata - 2021 (Dichiarazione dei redditi 2022)
Tipo Delega	C - CONFERIMENTO

Avanti

Chiudi

Servizi prestati

Procedura Deleghe 2022

Gestione Deleghe - 22.00.00.07 - Zucchetti div. EffeQ - Google Chrome
qweb.zucchetti.com/DELEGAQWebDemo/GoDelega.do?nonce=1647011985242

DELEGHE On WEB GESTIONE DELEGA **ZUCCHETTI**

DICHIARANTE: CTRGTN89B04H579U - CATERA GAETANO **NUOVA PRATICA**

Quadri
Anagrafica
Delega precompilata

QUADRO ANAGRAFICO

Dati dichiarante

Codice fiscale	CTRGTN89B04H579U				
Cognome	CATERA	Nome	GAETANO	Sesso	Maschio
Data di nascita	04/02/1989	Comune	ROSSANO	CS	H579
Stato civile	Celibe/Nubile				

Residenza

Comune	ROMA	RM	H501	CAP	00184
Tipologia	VIA	Indirizzo	TORINO	N.Civico	95
Frazione					
Telefono		Cellulare	3295996969	E-mail	g.catera@cafaicsrl.com

Rappresentante legale/tutore/erede

Presenza di rappresentante legale / tutore / EREDE

Delegato

Presenza di Delegato

Classificazioni pratica

Classificazione 1	
Classificazione 2	
Classificazione 3	
Classificazione 4	
Classificazione 5	

Salva
Chiudi e salva
Concludi

Procedura Deleghe 2022

Gestione Deleghe - 22.00.00.07 - Zucchetti div. EffeQ - Google Chrome
qweb.zucchetti.com/DELEGAQWebDemo/GoDelega.do?nonce=1647011985242

DELEGHE On web **GESTIONE DELEGA** **ZUCCHETTI**

DICHIARANTE: CTRGTN89B04H579U - CATERA GAETANO **NUOVA PRATICA**

Quadri
Anagrafica
Delega precompilata

DELEGA DI CONFERIMENTO PER LA RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

- Delega Precompilata 730/2022 Anno imposta 2021

Documento di identità
Tipo: Carta d'identità Numero: AO123456 Data rilascio: 01/03/2016
Autorità: COMUNE Data scadenza: 31/08/2021
Riporta Da AU Archivia Doc. Archiviati

Situazione reddituale 730-Redditi PF/2021 Anno di imposta 2020
Dichiarazione fiscale non presentata Reddito complessivo (zero): 1.500 Differenza (zero): 1
Riporta Dati

Dati della delega
CONFERIMENTO Data di sottoscrizione (mod.): Data di registrazione: Archiviazione cartacea

Note

Seleziona i documenti archiviati da allegare alla delega

Allega	Anteprima	Tipologia	Nome file	Dimensione	Descrizione	Elimina associazione
		Documento di identità del dichiarante				X
		Delega				X
		Altro				X
		Altro				X
		Altro				X

Documenti da fornire all'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta

Anteprima	Nome file	Dimensione	Hash documento
-----------	-----------	------------	----------------

- Consenso al trattamento dati

Salva
Chiudi e salva
Concludi

Procedura Deleghe 2022

Gestione Deleghe - 22.00.00.07 - Zucchetti div. EffeQ - Google Chrome
qweb.zucchetti.com/DELEGAQWeb/GoDelega.do?nonce=1647012258147

DELEGHE On WEB GESTIONE DELEGA **CAF AIC** **ZUCCHETTI**

Gestione pratica

Pratica in sola visualizzazione: tipo delega non attiva da Configurazione

Delega Valida

Pratica	Id Soggetto
Dichiarante: CTRGTN89B04H679U CATERA GAETANO Servizio: Delega precompilato Anno: 2020(2021) Tipo delega: C - Conferimento Caf: AIC Sede: CSTR108 (CAF TREBISACCE) Modifica Sede Zona: CSTR108001 (COSENZA TREBISACCE) Modifica zona Identificativo delega: 2020CSTR1080000006	5272118

Note e classificazioni

Anagrafica unica:	Gestione
Pratica:	Gestione
Classificazioni:	Gestione

Situazione

Stato: **Confermata** Esito elaborazione: **CORRETTA**
Stato Informativa e Consenso: Stampato in data: 17/01/2022 01:14:54 nel servizio: DSU da: CATERA Validità: IL MODULO E' TUTTORA VALIDO

Avanzamento lavori

Data primo salvataggio:	02/03/2021 16:20:29	CATERA
Data ultima modifica:	02/03/2021 16:20:52	CATERA
Data ultima elaborazione:	02/03/2021 16:20:52	CATERA
Data conferma:	02/03/2021 16:20:53	CATERA
Stampata:	02/03/2021 16:20:54	CATERA STAMPATA
Data sottoscrizione:	02/03/2021	
Data registrazione:	02/03/2021	CATERA
Archiviazione digitale:	SI	Archiviazione cartacea: NO
Telematico generato:	10/05/2021 20:03:17	CATERA

Esito: 300

- Chiudi pratica
- Elenco Deleghe
- Gestione**
- Visualizza
- Ristampa
- Utilità**
- Cronologia
- Servizi prestati
- Doc. archiviati
- Associa documenti
- Consenso
- Cooperazione applicativa**
- Richiesta precompilata

Struttura del Corso Formativo

1. La campagna Fiscale 2022: i documenti di riferimento;
2. Applicazione e utilizzo software Zucchetti procedura Deleghe 2022;
3. Il modello 730/2022: elementi di base della compilazione, analisi delle principali novità normative 730/2022 e modalità operative di utilizzo Qweb 730/2022
4. Analisi delle principali casistiche operative relative agli Oneri/Detrazioni 730/2022;
5. Obblighi normativi e Analisi dei principali obblighi di verifica e controllo a carico degli operatori nella compilazione dei Modelli 730;
6. Controlli della Direzione Nazionale (730 ex art. 36 ter DPR 600/73 e Campagna Controlli Dsu Inps);

Calendario Trasmissione Dichiarazioni 730/2022

Riguardo alla tempistica della **trasmissione** restano confermate le date e le modalità dello scorso anno. Pertanto, volendo semplificare, i termini di trasmissione all'Agazia delle Entrate del modello (e di rilascio della ricevuta di presentazione) sono i seguenti:



Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:

- A** Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall'anno d'imposta 2021 l'importo annuale del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;

- B** Credito d'imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d'imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;

- C** Superbonus: dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%;

- D** Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;

- E** Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;

- F** Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

- G** Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione

Analisi aree di intervento del legislatore nel modello 730/2022: novità nei bonus edilizi per la casa

- **Credito d'imposta prima casa under 36:** è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d'imposta maturato da contribuenti che:
 - **non hanno compiuto 36 anni nel corso dell'anno in cui hanno acquistato la prima casa** assoggettata ad IVA
 - devono avere ISEE non superiore a 40.000 euro;
- **Recupero del patrimonio edilizio:** è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- **Superbonus:** dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'**abbattimento delle barriere architettoniche** sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%;
- **Locazioni brevi:** dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione **non più di 4 immobili**
- **Bonus mobili:** è **innalzato a 16.000 euro** il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

Analisi aree di intervento del legislatore nel modello 730/2022: novità nelle detrazioni d'imposta

- **Depuratori acqua e riduzione del consumo di plastica:** al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Se si fruisce del credito d'imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 31 marzo 2022 sarà stabilita la percentuale di fruizione del credito d'imposta.
- **Spese per i conservatori:** è possibile fruire della **detrazione del 19 per cento** per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un **importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
- **Spese veterinarie:** è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- **Colonnine di ricarica:** la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali

Analisi aree di intervento del legislatore nel modello 730/2022: riduzione pressione fiscale lavoratori dipendenti

- Un'altra novità presente nel 730/2022 è il fatto che dall'anno d'imposta 2021 l'importo annuale del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro.
- Prevista inoltre una apposita sezione (Sezione VI - Quadro C) riservata al **personale militare delle Forze armate**, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, per il quale è prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). L'agevolazione spetta ai **lavoratori che nell'anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro**. La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2022). Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza nell'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2021 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del TUIR.
- Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 è presente il codice BO. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l'anno d'imposta 2021 essa è pari a 609,50 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021).

**Portale 730 2022
Applicativo Qweb
Zucchetti**




730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro Anagrafico


Casi particolari addizionali regionali: eliminato caso particolare per regione Liguria

Restano invariati i casi particolari per Veneto, Lazio e Basilicata




Casi particolari addizionale regionale (Veneto, Lazio, Basilicata e ~~Liguria~~)

Scheda per la scelta della destinazione del 2 per mille: eliminata scelta in favore delle associazioni culturali



Scelta 2 per mille partiti politici	<input type="checkbox"/> Scheda non firmata	Anomalia	
	Partito politico		
Scelta 2 per mille associazioni culturali	<input type="checkbox"/> Scheda non firmata	Anomalia	
	Scelta effettuata in assenza di CF Beneficiario	CF Beneficiario	

Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille: recepite le novità della disciplina degli Enti del Terzo settore




Scelta 5 per mille	<input type="checkbox"/> Scheda non firmata	Anomalia	
	<input checked="" type="checkbox"/> Sostegno degli enti del terzo settore e delle ONLUS	CF beneficiario	
	<input type="checkbox"/> Finanziamento ricerca sanitaria	CF beneficiario	

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro B - Casi particolari

Nuovi casi particolari 6, 7, 8 per indicare canoni rinegoziati in diminuzione del canone di locazione



Caso particolare **6**: da indicare nel caso in cui il canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo sia stato rinegoziato in diminuzione

Caso particolare **7**: da indicare nel caso in cui il canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo sia stato rinegoziato in diminuzione e non siano stati percepiti, in tutto o in parte i canoni di locazione previsti dal contratto

Caso particolare **8**: da indicare nel caso in cui l'importo del canone sia stato rinegoziato in diminuzione e l'immobile posseduto in comproprietà è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro B - Altri dati – Locazioni brevi

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

N. Ord	N. Mod	(*)	Rendita	Utilizzo	Possesso		Canone di locazione		Locazioni brevi	Ritenute F8	Casi partic. (*)	Comune	Cedolare secca	Casi particolari IMU	Altri dati	Imponibile	Non Imponibile
					Giorni	%	Canone lordo	Canone netto									
B1	1		2.000,00	3 - 1	365	100	3 -	2.000,00	2.000,00	1 -	400,00	L781	<input checked="" type="checkbox"/>		2 - 1		

La casella denominata “Stato di emergenza” è stata trasformata in una combo box denominata «Altri dati» che identifica

- con il **codice '1'** lo stato di emergenza
- con il **codice '2'** nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve

Il codice 2 viene proposto automaticamente dalla procedura quando è compilato il campo non ministeriale «Locazioni brevi»

Dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 Immobili. Negli altri casi, l'attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale e va utilizzato il modello REDDITI Persone fisiche.

Elenco errori e segnalazioni

Tipo: Errore grave , Segnalazione, Informativo				
N. Mod.	Rigo	Campo (descrizione)	Messaggio Errore	Tipo
1	B1	Altri dati	[3021] - Attenzione sono stati indicate più di 4 locazioni brevi, verificare che l'attività di locazione non sia svolta in forma imprenditoriale da dichiarare nel modello Redditi PF	S

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro C - Casi particolari

Nuovi casi particolari **13 e 14**.

13 - Impatriati prima del 30/04/19 pur avendo esercitato l'opzione di cui provvedimento del 03/03/21 (50% reddito)

14 - Impatriati prima del 30/04/19 pur avendo esercitato l'opzione di cui provvedimento del 03/03/21 (10% reddito)

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, i codici 13 e 14 vanno selezionati esclusivamente nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne.

In tal caso nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2022, è indicata la quota non imponibile, con i codici:

- CT per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l'opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi,
- CU per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l'opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90%.

Codice CT - Lavoratori impatriati	Importo
Somme che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile	<input type="text"/>
Codice CU - Lavoratori impatriati	Importo
Somme che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile	<input type="text"/>

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro C - Rigo C5 e colonna 6 e 7 della Cu

Essendo il Bonus Renzi abrogato dal 1 luglio 2020 e il trattamento integrativo diventato strutturale, sono stati eliminati i semestri nel Periodo di lavoro e ripristinati i vecchi controlli sui giorni di lavoro dipendente e pensione.

C5 Periodo di lavoro (modifica) 1 Lavoro dipendente 2 Pensione 3 I semestre lavoro dipendente 4 II semestre lavoro dipendente

Codice fiscale sostituto		Denominazione			Categorie particolari (8)	Eventi eccezionali (9)		
<input type="checkbox"/>	Tipo reddito lavoro dip. (annotazioni A1)	Reddito lav. Dip TEMPO IND. (1)	Reddito lav. Dip TEMPO DET. (2)	Rapporto	Altri dati	Data inizio (Annotazioni cod A1)	Data fine (Annotazioni cod A1)	Giorni (6)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo di pensione (annotazioni A1)	Redditi di pensione (3)		Altri dati	Data inizio (Annotazioni cod A1)	Data fine (Annotazioni cod A1)	Giorni (7)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo reddito assimilato (annotazioni A1)	Altri redditi assimilati (4)		Assegni periodici corrisposti dal coniuge (5)				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>				
Redditi erogati in franchi (12)								

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro C - Rigo C14 - Riduzione della pressione fiscale

La colonna Bonus erogato è stata eliminata.

Il trattamento integrativo è stato rinumerato, sono state eliminate le colonne Fruizione misure di sostegno, Lavoro dipendente e Retribuzione contrattuale.

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE								
C14	CODICE	CODICE	4 TRATTAMENTO EROGATO	5 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	6 ESENZIONE IMPATRIATI	7 FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	8 LAVORO DIPENDENTE	9 RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
			,00	,00	,00		,00	,00

SEZ. V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE					
		1 Codice	2 Trattamento Erogato	3 Esenzione ricercatori e docenti	4 Esenzione impatriati
	X				
	X				
C14	Totale				

Dall'anno d'imposta 2021 l'importo annuale del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro.

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro C - Rigo C15 – Detrazione comparto sicurezza e difesa

SEZ. VI DETRAZIONE COMPARTO SICUREZZA E DIFESA			
	1 Fruita Tassazione Ordinaria (384 del CU)	2 Non fruita tassazione Ordinaria (385 del CU)	3 Fruita tassazione separata (516 del CU)
C15	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Totali	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>

Al personale di polizia e delle forze armate, titolari di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.974 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

L'importo è stato innalzato a 610 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);

Di tale importo verrà tenuto conto in sede di liquidazione della dichiarazione nel rigo 39

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro Modelli CU - Sezione Redditi

Tipo reddito lavoro dip. (annotazioni AI)	Reddito lav. Dip TEMPO IND. (1)	Reddito lav. Dip TEMPO DET. (2)	Rapporto	Altri dati	Data inizio (Annotazioni cod AI)	Data fine (Annotazioni cod AI)	Giorni (6)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eliminati i campi “In forza al 31/12” e “periodi particolari” che servivano per gestire alcuni automatismi e i campi relativi alla gestione dei semestri.

Altri dati (campi da 440 a 474)	
Codice BC - Docenti e ricercatori rientrati in Italia	Importo
Somme che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile	<input type="text"/>
Codice BD - Lavoratori impatriati	Importo
Somme che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile	<input type="text"/>
Codice CQ - Lavoratori impatriati	Importo
Somme che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile	<input type="text"/>
Codice CR - Lavoratori impatriati	Importo
Somme che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile	<input type="text"/>
Codice CS - Lavoratori impatriati	Importo
Somme che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile	<input type="text"/>

Modificata graficamente la sezione per l'inserimento delle annotazioni: ora vengono visualizzate in orizzontale rendendo più agili sia la visualizzazione che la compilazione dei dati.

ANNOTAZIONI <u>nascondi</u>	Somme che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile						
	Codice BC	Codice BD	Codice CQ	Codice CR	Codice CS	Codice CT	Codice CU
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro D - Rigo D4 codice 7 – Redditi per attività sportive

Eliminato un calcolo particolare relativo all'addizionale dei residenti a Bolzano per compensi attività sportive.

Nessun'altra novità.


QUADRO D ALTRI REDDITI						
SEZ. I - REDDITI DI CAPITALI, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI		Tipo reddito		Reddito	Spese	Ritenute
D1 1	Utili ed altri proventi equiparati					
D2 1	Altri redditi di capitale					
D3 1	Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo	(Altri dati) Campione d'Italia				
D4 1	Redditi diversi		Cedolare secca			
D5 1	Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere	(Altri dati) Campione d'Italia				
SEZ. II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA						
Redditi percepiti da eredi e legatari						
D6 1	Tipo reddito	Opzione per la tassazione ordinaria	Anno			
	Reddito	Reddito totale del deceduto	Quota imp. sulle successioni		Ritenute	
Imposte ed oneri rimborsati nel 2021 e altri redditi a tassazione separata						
D7 1	Tipo reddito	Opzione per la tassazione ordinaria	Anno			
	Reddito				Ritenute	

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro E

Prima sezione


Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

29	Spese veterinarie	  	<input type="text"/>
----	-------------------	---	----------------------




Eliminato codice 72 relativo a erogazioni liberali per contenimento COVID;

71	Erogazioni liberali alle ONLUS e APS (30%) (Art. 83 comma 1 D.lgs 117/2017)
72	Erogazioni liberali effettuate nel 2020, in favore di Stato, regioni, enti, fondazioni e associazioni per contenimento COVID-19 (30%)
76	Erogazioni liberali alle OV - Organizzazioni di volontariato (35%) (Art. 83 comma 1 D.lgs 117/2017)

Spese per istruzione universitaria: per il 2021 sono aumentati gli importi stabiliti per gli anni precedenti

13	Spese per istruzione universitaria	  	<input type="text"/>
----	------------------------------------	---	----------------------

Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

	45	Spese per ragazzi 5/18 anni per conservatori di musica, alta formazione artistica, musicale e coreutica	  	<input type="text"/>
---	----	---	---	----------------------

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro E - Dettaglio E8-10 codice 45

Cod. 45 - Dettaglio spese per ragazzi 5/18 anni per conservatori di musica, alta formazione artistica, musicale e coreutica

Indicare in ogni riga la spesa totale sostenuta per ogni familiare e la percentuale di partecipazione oppure il dettaglio delle spese relative allo stesso familiare.
Numero soggetti per i quali è ammessa la spesa: 1

Salva
Chiudi
Copia
Azzera

Cod. 45 - Dettaglio spese per ragazzi 5/18 anni per conservatori di musica, alta formazione artistica, musicale e coreutica									
Prog		Familiare			Importo	Percentuale	Totale		
1	X	FGLFGL05B52E5020	Q	1° familiare					
2	X		Q						
3	X		Q						
4	X		Q						
5	X		Q						
6	X		Q						
7	X		Q						
8	X		Q						
9	X		Q						
10	X		Q						

Aggiungi righe

Totale

Il nuovo rigo E45 è compilabile anche da dettaglio nel quale è possibile inserire i familiari reperendoli direttamente dal quadro familiari a carico, con connesso controllo sui soggetti per i quali è ammessa la detrazione.

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro E - Righi E41-E43 Nuovo codice 20

QUADRO E ONERI E SPESE			
SEZ. III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS			
TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2022			
	1 Anno	2 Tipo	3 Codice fiscale
E41	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2021	20 - Eliminazione barriere architettoniche ultra 65 anni eseguite insieme a inte	
E42	1 <input checked="" type="checkbox"/>		
E43	1 <input checked="" type="checkbox"/>		

Nuovo codice 20: dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS										
	ANNO	TIPLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E41									,00	
E42									,00	
E43		20					X		,00	

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro E -- Righi E41-E43 e E61-E62 - Dettaglio

Importo *	Non detraibili	Quota *	Data bonifico
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Totale spesa	<input type="text"/>
Spese già detratte in anni precedenti	<input type="text"/>
Spesa ceduta	<input type="text"/>
Spesa in detrazione	<input type="text"/>

Nuovo campo «Spesa ceduta» utile per considerare nel Limite massimo di spesa l'eventuale credito già ceduto.

In questo modo nel campo «Spesa da portare in detrazione» verrà calcolata la Spesa totale (o Spesa limite, se inferiore alla Spesa totale) diminuita delle Spese già detratte e della Spesa ceduta.

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro E - Righi E41-E43 - Dettaglio

Data inizio lavori	20/02/2021
Documentazione pluriennale	<input type="checkbox"/> Acquisita <input type="checkbox"/> Verificata
Spese finalizzate al risparmio energetico	<input type="text"/> Invio comunicazione all'Enea <input type="text"/>
Note per autocertificazione:	<input checked="" type="checkbox"/> L'immobile è stato acquisito per eredità <input type="text"/> SI <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Lavori di ristrutturazione per i quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo <input type="text"/> NO <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Le spese sono state sostenute in qualità di familiare convivente <input type="text"/> NO <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Autocertificazione condomini minimi <input type="text"/> NO <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Documentazione inerente la riduzione della classe di rischio assente per lavori non ancora conclusi <input type="text"/> NO <input type="text"/>

SEZ. III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Data inizio lavori	<input type="text"/>
Documentazione pluriennale	<input type="checkbox"/> Acquisita <input type="checkbox"/> Verificata
Spese finalizzate al risparmio energetico	<input type="text"/> Invio comunicazione all'Enea <input type="text"/>
Note per autocertificazione:	<input type="checkbox"/> L'immobile è stato acquisito per eredità
	<input type="checkbox"/> Lavori di ristrutturazione per i quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo
	<input type="checkbox"/> Le spese sono state sostenute in qualità di familiare convivente
	<input type="checkbox"/> Autocertificazione condomini minimi
	<input type="checkbox"/> Documentazione inerente la riduzione della classe di rischio assente per lavori non ancora conclusi

Note per autocertificazione:

- modificata la gestione delle note per autocertificazione che da casella da barrare diventano combo box, con indicazione di SI o NO.
- Inoltre, da anno precedente, l'informazione ministeriale di «4-immobile acquisito per eredità» di colonna 5 viene convertita in SI nelle informazioni del dettaglio, così tale dato possa essere utilizzato nei report (nuovo apposito filtro)

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro E - Rigo E56

QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%

Colonna per ricarica

Codice Anno Numero rata

1 - Detrazione pace contributiva

2 - Veicoli elettrici e spese per infrastrutture di ricarica

3 - Strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus sez. IV dal 01/07/2020 o iniziati nel 2020 e proseguiti ne

4 - Strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus sez. IV dal 01/01/2021

5 - Strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi superbonus sez. IV dal 01/01/2021

Colonnine di ricarica

Nuovi limiti di spesa:

- 2.000 Euro edifici unifamiliari
- 1.500 Euro edifici plurifamiliari fino a un massimo di 8 colonnine
- 1.200 Euro edifici plurifamiliari con più di 8 colonnine

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%									
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA		IMPORTO	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI				
	CODICE	ANNO			NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE	
			,00				,00		,00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE		IMPORTO	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B				
	MENO DI 35 ANNI	SPESA SOSTENUTA NEL 2016			NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA			
			,00				,00		,00

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro E - E57 – Bonus Mobili ed Elettrodomestici

La Legge di Bilancio 2021, innalza la soglia massima di spese su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare da 10.000 a 16.000

SEZ. III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%						
		Codice	Anno	Numero rata		
E56 1	+	Pace contributiva o colonnine per ricarica				
E57 1		Spese arredo immobili ristrutturati		1 - Anno 2021		16.000,00

Quadro E - Sezione IV - Righe E61 E62

	1 Tipo intervento	2 Anno	3 Periodo 2013	4 Casi particolari	2008 Rideterm. rate	Maggiorazione Sisma
E61 1	✗ 7 - Acquisto, installazione e messa in opera di imp	2020				<input type="checkbox"/>
E62 1	✗					<input type="checkbox"/>

SEZ. V - DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE

Il codice 7 deve essere usato solo per interventi effettuati fino all'anno 2020. Dal 2021 va utilizzato il codice 16.

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro G – Crediti d'imposta Nuovo credito G8

SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PRIMA CASA UNDER 36				
G8	Residuo precedente dichiarazione	Credito 2021	di cui compensato nel modello F24	di cui compensato in atto
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

G8 - Credito d'imposta prima casa under 36

deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito dell'acquisto della prima casa assoggettata ad IVA. Costoro non debbono avere compiuto 36 anni nel corso dell'anno in cui hanno acquistato la prima casa e debbono avere un valore dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro G – Crediti d'imposta - G15 codice 6-7-8

I crediti relativi all'incremento occupazione, a sostegno della scuola e videosorveglianza sono stati spostati nel rigo G15 con codici 6,7,8.

SEZIONE XIII - CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE		SEZIONE XIII - CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA (SCHOOL BONUS)		SEZIONE XIII - CREDITO D'IMPOSTA PER VIDEOSORVEGLIANZA			
G15 cod. 6	3 Residuo 2020 <input type="text"/>	6 di cui compensato in F24 <input type="text"/>	G15 cod. 7	3 Residuo 2020 <input type="text"/>	G15 cod. 8	3 Residuo 2020 <input type="text"/>	6 di cui utilizzato in F24 <input type="text"/>

Restano invariate le condizioni per usufruire dei crediti ed eventuali residui di anni precedenti.

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro G – Crediti d'imposta - G15 codice 9

SEZIONE XIII - CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE		
G15 cod. 9	2 Anno 2021 <input type="text"/>	6 di cui utilizzato in F24 <input type="text"/>

Nuovo credito G15 codice 9 credito d'imposta **per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**. Alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale spetta un credito d'imposta in misura pari al **30 per cento** delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d'imposta è pari al 100%.

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro G – Crediti d'imposta - G15 codice 9


SEZIONE XIII - CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE		
G15 cod. 9	2 Anno 2021 <input type="text"/>	6 di cui utilizzato in F24 <input type="text"/>

La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

La quota annuale spettante, il relativo credito d'imposta e il residuo sono riportati nel **rigo 57** e nel **rigo 128** del modello 730-3

730-2022 Applicativo Qweb Zucchetti

Quadro G – Crediti d'imposta - G15 codice 10

SEZIONE XIII - CREDITO D'IMPOSTA PER DEPURATORI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO DI PLASTICA			
G15 cod. 10	1 	2 Anno 2021 <input type="text"/>	6 Di cui utilizzato in F24 <input type="text"/>

- Credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica:

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Se si fruisce del credito d'imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24.

- Al momento, l'indicazione del codice 10 nella colonna 1 del rigo G15 non è permessa in attesa di decreto attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- La quota annuale spettante, il relativo credito d'imposta e il residuo sono riportati nel **rigo 57** e nel **rigo 129** del modello 730-3.

Struttura del Corso Formativo

1. La campagna Fiscale 2022: i documenti di riferimento;
2. Applicazione e utilizzo software Zucchetti procedura Deleghe 2022;
3. Il modello 730/2022: elementi di base della compilazione, analisi delle principali novità normative 730/2022 e modalità operative di utilizzo Qweb 730/2022
4. **Analisi delle principali casistiche operative relative agli Oneri/Detrazioni 730/2022;**
5. Obblighi normativi e Analisi dei principali obblighi di verifica e controllo a carico degli operatori nella compilazione dei Modelli 730;
6. Controlli della Direzione Nazionale (730 ex art. 36 ter DPR 600/73 e Campagna Controlli Dsu Inps);

Caso Operativo: Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022

Nel modello 730/2022 trova spazio la norma a regime che prevede la fruizione di un trattamento integrativo pari a 1.200 euro annui per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ovvero fino a 28.000 euro. Si tratta del cuneo fiscale, già in vigore per sei mesi nel 2020 in sostituzione del Bonus Renzi, che dal 2021 è stato definito su base annua. Come si indica l'agevolazione nella dichiarazione dei redditi di quest'anno? Quali sono i righi da compilare?

Il **modello 730/2022**, al **quadro C**, contiene una apposita sezione (Sez. V - rigo C14) dedicata alla riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti.

Si tratta del **cuneo fiscale**, ovvero della riduzione del carico fiscale per questi contribuenti, attraverso la fruizione, per coloro che hanno un reddito fino a 28.000 euro, di un trattamento integrativo pari a 1.200 euro su base annua.

Caso Operativo: Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022

A dire il vero, è prevista anche un'ulteriore detrazione per chi ha un reddito superiore a tale soglia ma non a quella di 40.000 euro, detrazione che parte da 960 euro diminuendo al crescere del reddito fino ad annullarsi per la suddetta soglia di 40.000 euro.

Seppur concesso dal datore di lavoro, il trattamento integrativo va rideterminato in dichiarazione dei redditi in quanto, avendo come base di calcolo il reddito complessivo (dato spesso non a conoscenza del datore di lavoro), è necessario fare il ricalcolo a **conguaglio** e quindi verificare se si ha percepito la giusta misura oppure occorre integrare (in più o in meno) l'importo eventualmente già incassato.

Proviamo ad approfondire le **regole di calcolo** e gli impatti sulla **compilazione** della dichiarazione di quest'anno.

Caso Operativo: Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022

Trattamento integrativo: la disciplina in vigore nel 2021

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 è previsto un trattamento integrativo pari a **1.200 euro**, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

Il bonus spetta a coloro che non sono “incapienti” e cioè che hanno un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR.

L’**importo** del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del **numero dei giorni di lavoro**.

I sostituti d’imposta devono:

- riconoscere il trattamento integrativo spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere **dal 1° luglio 2021**
- verificare in sede di **conguaglio** la spettanza dello stesso

Caso Operativo: Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022

La norma richiede di verificare **tre condizioni** per la maturazione del diritto al trattamento integrativo:

- 1) tipologia di reddito prodotto;
- 2) sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;
- 3) importo del reddito complessivo.

Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero dell'importo determinato al netto dell'ulteriore detrazione eventualmente spettante, in un totale di 8 rate.

In merito al reddito complessivo da considerare ai fini del calcolo delle agevolazioni, va ricordato che:

- rilevano le quote esenti dei redditi agevolati per i ricercatori rientrati in Italia (art. 44, D.L. n. 78/2010) e degli impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015);
- non si tiene conto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Caso Operativo: Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022

Come si compila il quadro C

Sulla base dei dati riportati nella Certificazione Unica, il contribuente compila il **rigo C14** della sezione V del quadro C indicando:

a) nella **Colonna 1 (Codice)** il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2022 tenendo conto che - se nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** (il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte) nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2022);

- il **codice 2** (il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte), non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

b) nella **Colonna 2 (Trattamento erogato)**: l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2022

Caso Operativo: Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022

Come si compila il quadro C

Nelle istruzioni di compilazioni si precisa che in nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.

Per semplicità si omettono le istruzioni di compilazione delle Colonne 3 e 4 del rigo C14 relative a casi particolari.

È evidente che, partendo dai dati inseriti dal contribuente nel modello 730, chi presta assistenza fiscale effettuerà i calcoli del trattamento integrativo spettante e, nel **modello 730-3**, riporterà l'eventuale importo a credito o a debito rispetto a quanto già percepito.

Caso Operativo: Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022

Esempio di compilazione

Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, per il 2021, abbia ricevuto una CU 2022 riportante i seguenti dati.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO		
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato
390 1	391 1.200	392

La compilazione del rigo C14 sarà la seguente:

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE					
C14	¹ CODICE	² TRATTAMENTO EROGATO	³ ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	⁴ ESENZIONE IMPATRIATI	
	1	1.200 ,00			,00

Si supponga che il contribuente, nel 2021, oltre a quelli di lavoro dipendente, abbia conseguito altri redditi imponibili

In questo caso, chi presta assistenza fiscale rideterminerà l'importo del trattamento integrativo spettante effettuando il conguaglio nel modello 730-3

Caso Operativo: Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022

Esempio di compilazione

Si supponga che il ricalcolo determini un trattamento integrativo spettante pari a 484 euro.

Avendo, però, usufruito in busta paga di un trattamento integrativo di 1.200 euro, il contribuente dovrà restituire, in sede di dichiarazione, la differenza (716 euro).

Chi presta assistenza fiscale compilerà il modello 730-3 nel seguente modo:

68	Trattamento integrativo spettante	484	,00	,00
69	Trattamento integrativo riconosciuto in dichiarazione		,00	,00
70	Restituzione trattamento integrativo non spettante	716	,00	,00

Caso Operativo: Detassazione IRPEF nel quadro A del modello 730/2022

La proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali disposta dalla legge di Bilancio 2022 conferma ancora una volta l'agevolazione riservata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola: anche per il 2022 vale l'esclusione già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 e pertanto i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione dell'imponibile IRPEF. La detassazione IRPEF comporta, comunque, la compilazione del quadro A del 730/2022, ma seguendo specifiche regole. Gli agricoltori non dovranno versare l'IRPEF sui terreni da loro posseduti e/o condotti, neanche per il 2022. È stata confermata, infatti, la **detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari** dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli. A prevederlo è la legge di Bilancio 2022 (legge n.234/2021) che all'art. 1, comma 25, estende all'anno **2022 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. La detassazione ai fini IRPEF dei **redditi agrari e dominicali è prevista** per i coltivatori diretti o di IAP, purché iscritti nella previdenza agricola.

Caso Operativo: Detassazione IRPEF nel quadro A del modello 730/2022

Il reddito dei terreni

Gli agricoltori pagano le imposte dirette sui redditi catastali dei terreni e, precisamente, secondo la distinzione in essere nel nostro ordinamento fiscale, in relazione alle due diverse tipologie di reddito associate ai terreni:

- il **reddito dominicale** collegato al possesso dell'immobile, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento;
- il **reddito agrario** derivante dall'esercizio dell'attività agricola; tale reddito è attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l'affittuario.

I redditi risultanti dai certificati catastali devono essere **rivalutati** mediante l'applicazione di specifici **coefficienti**:

- 80% per i redditi dominicali;
- 70% per i redditi agrari

Caso Operativo: Detassazione IRPEF nel quadro A del modello 730/2022

La detassazione IRPEF nel quadro A

Il quadro A deve essere compilato in presenza di terreni per dichiarare il reddito (dominicale-agrario) anche quando esso non concorra alla formazione della base imponibile IRPEF, come il caso in commento riservato ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti alla previdenza agricola.

La detassazione ai fini IRPEF per i redditi, difatti, comincia dalle informazioni che il contribuente evidenzia durante la compilazione del quadro A.

In dettaglio, i redditi dominicali e agrari che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si rientra nella casistica di **coltivatore diretto** oppure di **IAP**, come individuato dall'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritto nella previdenza agricola, devono essere dichiarati nel quadro A, avendo cura di **barrare l'apposita casella** dedicata ad accogliere l'informazione che si tratta di tale fattispecie.

Caso Operativo: Detassazione IRPEF nel quadro A del modello 730/2022

La detassazione IRPEF nel quadro A

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTRIBUZIONE (secondo quanto stabilito dal presidente)	MULINERIE	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	.00		.00			.00	<input type="checkbox"/>			X
A2	.00		.00			.00	<input type="checkbox"/>			
A3	.00		.00			.00	<input type="checkbox"/>			
A4	.00		.00			.00	<input type="checkbox"/>			
A5	.00		.00			.00	<input type="checkbox"/>			
A6	.00		.00			.00	<input type="checkbox"/>			

L'informazione inserita farà sì che i redditi dominicali e agrari **non concorrano** alla formazione della base imponibile IRPEF; se tuttavia tale condizione è riferita **solo a una parte dell'anno** il contribuente dovrà compilare **due distinti rigi** barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Caso Operativo: Detassazione IRPEF nel quadro A del modello 730/2022

La detassazione IRPEF nel quadro A

Dall'anno 2019, la detassazione IRPEF dei redditi è riconosciuta anche al **familiare del coltivatore diretto** titolare di impresa agricola se:

- è **iscritto** alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto;
- appartiene allo stesso **nucleo familiare** del titolare dell'impresa agricola a cui partecipa attivamente.

Il familiare coadiuvante che soddisfa questi requisiti, dunque, dovrà barrare la casella di colonna 10.

Caso Operativo: Detassazione IRPEF nel quadro A del modello 730/2022

Come compilare il quadro A

Alla luce di quanto sin qui detto, appare opportuno illustrare qual è la compilazione del quadro A del modello 730/2022 nel caso di detassazione totale ai fini IRPEF del reddito dei terreni.

In primo luogo, occorre specificare che nel quadro A del modello 730 deve essere indicato il **reddito dominicale non rivalutato** e, precisamente, per ciascun terreno:

- a **Colonna 1** (Reddito dominicale) si deve indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali;
- a **Colonna 3** (Reddito agrario) si deve indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La **rivalutazione** del reddito dominicale e agraria, rispettivamente dell'80% e del 70%, sarà effettuata **direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale**. Il reddito rivalutato sarà evidenziato solamente nel modello 730/2022 e, precisamente, nel prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Caso Operativo: Detassazione IRPEF nel quadro A del modello 730/2022

Come compilare il quadro A

Esempio di calcolo

Il caso rappresentato è quello di un proprietario che è anche conduttore del terreno.

- Reddito dominicale pari a 104 euro;
- Reddito agrario pari a 74 euro;

Nel quadro A occorre compilare le seguenti colonne con questi valori:

- Colonna 1: indicare il reddito dominicale 104
- Colonna 2: indicare il titolo, nel caso uguale al valore "1"
- Colonna 3: indicare il reddito agrario 74
- Colonna 4: indicare i giorni di possesso, pari a 365
- Colonna 5: indicare la percentuale di possesso, pari a 100
- Colonna 10: barrare la casella "X"

Caso Operativo: Detassazione IRPEF nel quadro A del modello 730/2022

Come compilare il quadro A
Esempio di calcolo e compilazione

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. OPQ	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTRIBUZIONE (escluso terreno per prescrizione)	MU. NON SODDISFATTA	CULTIVATORE DIRETTO CAMP
				GIORNI	%					
A1	108,00	1	74,00	365	100	,00		<input type="checkbox"/>		X
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		

Caso Operativo: Coniuge e figli a carico

Detrazioni di tutte le spese effettuate per i familiari a carico. Nel caso di coniuge (o di partner nelle unioni civili) e figli non è richiesta la convivenza per poter considerare questi familiari fiscalmente a carico, ma solo il rispetto del limite di reddito.

Questo è pari a 2840,51 euro l'anno al lordo degli oneri deducibili, in generale.

Limite di reddito è innalzato a 4.000 euro per i figli di età inferiore ai 24anni.

Caso Operativo: Coniuge e figli a carico

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

Caso Operativo: Coniuge e figli a carico

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;

☐ le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti ge-

stiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;

☐ la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto

esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

☐ il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);

☐ il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Caso Operativo: Coniuge e figli a carico

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che e siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Caso Operativo: Coniuge e figli a carico

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2021 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Caso Operativo: Coniuge e figli a carico

Redditi da considerare

Il reddito per la verifica del requisito di familiare a carico va considerato su base annua, per cui è possibile avere il coniuge a carico per una sola parte dell'anno esclusivamente per il primo anno di matrimonio. Per i figli in caso di nascite o di fuoriuscita del nucleo familiare per matrimonio, mentre se un figlio inizia a lavorare non potrà comunque essere considerato a carico neppure per i mesi dell'anno nei quali non aveva reddito.

I redditi da non considerare

Non debbono invece essere considerati in quanto non contribuiscono alla formazione del reddito complessivo per espressa previsione di legge (redditi esenti da IRPEF, redditi assoggettati a tassazione separate, redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta)

Caso Operativo: Coniuge e figli a carico

La ripartizione delle spese tra genitori

Agevolazione fiscale al genitore che ha pagato la fattura per i figli, anche se non è titolare della relativa detrazione in busta paga.

Il diritto a detrarre le spese, infatti, prescindendall'attribuzione della detrazione fiscale in busta paga, per cui la detrazione spetta per intero all' intestatario della ricevuta.

Quando questa è intestata al figlio, invece, le spese in linea di principio devono essere suddivise tra i due genitori, oppure possono essere attribuite ad uno solo dei due annotando sulla ricevuta il nome di chi ha pagato

Caso Operativo: Coniuge e figli a carico

La ripartizione delle spese tra genitori

Agevolazione fiscale al genitore che ha pagato la fattura per i figli, anche se non è titolare della relativa detrazione in busta paga.

Il diritto a detrarre le spese, infatti, prescindendall'attribuzione della detrazione fiscale in busta paga, per cui la detrazione spetta per intero all' intestatario della ricevuta.

Quando questa è intestata al figlio, invece, le spese in linea di principio devono essere suddivise tra i due genitori, oppure possono essere attribuite ad uno solo dei due annotando sulla ricevuta il nome di chi ha pagato.

Caso Operativo: Coniuge e figli a carico

Un figlio che inizia a lavorare a giugno, può essere a carico per sei mesi?

No. Per essere familiari a carico non si deve superare il limite di reddito prefissato nell'arco dell'intero

l'anno. Non è prevista la detrazione su base mensile, tranne il caso dei nuovi nati.

Se il padre gode della detrazione fiscale al 100%, e la fattura del dentista è intestata al figlio ma è stata pagata dalla madre, chi può detrarre la spesa?

Se i coniugi hanno interesse a farlo la detrazione spetta al 50% per ciascuno anche se il figlio è a carico

del padre. Se però la madre può avere un beneficio fiscale maggiore dalla detrazione, ha diritto ad averla

tutta lei. In questo caso è però necessario annotare a mano sul documento i dati personali e fiscali di chi

ha pagato specificando di aver sostenuto la spesa per intero.

Caso Operativo : Soggetti Extracomunitari Fiscalmente a Carico

- Si ricorda che i soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia possono richiedere le detrazioni per i carichi di famiglia secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 Dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria per il 2007).
- In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir, devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare a carico

Caso Operativo: Soggetti Extracomunitari Fiscalmente a Carico

La documentazione comprovante da richiedere può essere alternativamente formata da:

1. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
2. documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'Apostille, da apporsi su documenti a valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
3. documentazione validamente formata da Paese d'origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Soggetti Extracomunitari Fiscalmente a Carico

- Per quanto riguarda la dichiarazione che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto, si fa presente che la circolare n. 34/E del 2008, punto 3.1, ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, no superiore ai limiti previsti dalla normativa.
- La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero UNICO Persone Fisiche.

Struttura del Corso Formativo

1. La campagna Fiscale 2022: i documenti di riferimento;
2. Applicazione e utilizzo software Zucchetti procedura Deleghe 2022;
3. Il modello 730/2022: elementi di base della compilazione, analisi delle principali novità normative 730/2022 e modalità operative di utilizzo Qweb 730/2022
4. Analisi delle principali casistiche operative relative agli Oneri/Detractions 730/2022;
5. **Obblighi normativi e Analisi dei principali obblighi di verifica e controllo a carico degli operatori nella compilazione dei Modelli 730;**
6. Controlli della Direzione Nazionale (730 ex art. 36 ter DPR 600/73 e Campagna Controlli Dsu Inps);

Obblighi Normativi in materia di Assistenza Fiscale, di controllo e verifica a carico degli Operatori CAF

Obblighi Normativi in materia di Assistenza Fiscale, di controllo e verifica a carico degli Operatori CAF:

- Obblighi di Conservazione
- Vademecum Verifiche Ispettive Audit A.E.
- Controlli 730 e DSU

Dichiarazioni 730: la conservazione e gli adempimenti

La documentazione: qual è il formato corretto ai fini della conservazione a norma di legge?

Come precisato dalla Risoluzione 57/2014 la conservazione della documentazione prevista obbligatoriamente dalla normativa può essere effettuata sia in modalità cartacea sia in quella digitale. Per tale ultima modalità è stato infatti chiarito che la scelta del formato (PDF o altro) del file contenente la copia della dichiarazione non è soggetta ad alcun tipo di limitazione.

Dichiarazioni 730: la conservazione e gli adempimenti

La documentazione: qual è il formato corretto ai fini della conservazione a norma di legge?

Tutto ciò solo qualora sussista una chiara e specifica condizione: la copia conservata dallo studio professionale, l'originale in possesso del contribuente e ciò che viene trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate dovranno essere pienamente coincidenti.

Dichiarazioni 730: la conservazione e gli adempimenti

La firma: quali modalità sono ammesse?

Tra i documenti per i quali è previsto l'obbligo di conservazione ve ne sono alcuni per i quali viene richiesta necessariamente la sottoscrizione. Si tratta di:

- le autocertificazioni
- il Mandato Unico con la delega alla richiesta del precompilato e delle CU INPS
- la scheda del 730/1, nella quale sono presenti le scelte del 2×1000, 5×1000 e 8×1000
- il consenso al trattamento dei dati personali (informativa privacy)
- il Modello 730

Tale documentazione deve essere conservata con la firma del contribuente, la quale potrà essere apposta manualmente, tramite firma grafometrica o tramite FEA (Firma Elettronica Avanzata).

Dichiarazioni 730: la conservazione e gli adempimenti

Le tempistiche di conservazione

Le tempistiche di conservazione del 730 e di tutti i documenti ad esso collegati sono stabilite dall'art. 16 comma 1 lett. d) del decreto ministeriale 31/05/1999 n. 164 modificato dall'art. 1 comma 617 lett. d) della l. 147/2013.

In base all' art. 16 sopra menzionato in merito all'atto di contestazione, notificato secondo le disposizioni dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997. È stato infatti previsto che tali verifiche possano essere effettuate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Da ciò deriva che i documenti dovranno essere conservati necessariamente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione e non solo fino al quarto anno

Dichiarazioni 730: la conservazione e gli adempimenti

La conservazione del 730/1: modalità di conservazione più precise e dettagliate:

Oltre alle modalità di conservazione sopra descritte, sono previste delle ulteriori disposizioni per quanto riguarda il 730/1, cioè il modello relativo la scelta di destinazione di una quota IRPEF pari all'8×1000, 5×1000 e 2×1000

Poiché tale documento contiene dati sensibili relativi al contribuente, la conservazione dovrà essere mantenuta separata dagli altri documenti e il modello dovrà essere sigillato in una busta chiusa. Com'è facilmente intuibile, quindi, il 730/1 sarà l'unico documento che è necessario conservare in modo cartaceo.

Vademecum Caf Aic

La direzione Nazionale con **circolare n.78/2016** ha predisposto apposito Vademecum per le sedi convenzionate per le verifiche ispettive dei funzionari Audit dell'agenzia delle Entrate.

1. Analisi Vademecum Ispettivo A.E. Audit
2. Esiti Ispezioni anni precedenti e analisi criticità

Vademecum Caf Aic- Normativa di riferimento

La normativa di riferimento sulla base delle quali gli uffici AUDIT della Direzione Centrale e Regionali A.E. possono svolgere le proprie verifiche ispettive è la seguente:

- D.lgs 241/97 - D.M. n.164/99 - Circolare in materia di Assistenza Fiscale e Visto conformità n.14/2013 e n.7/2015
- Obblighi di riservatezza di cui art.11 Decreto Ministero Finanze del 31/7/1998 e art.5 del provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate del 10 /6/2009
Le aree di verifica che possono essere oggetto di verifica da parte degli incaricati degli Uffici Audit delle Direzioni Regionali e Centrali dell'A.E. sono le seguenti:
 - a) Qualifica del personale addetto all'assistenza fiscale;
 - b) Rapporto con la sede legale del Caf Nazionale;
 - c) Corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;
 - d) Regolare apposizione del visto di conformità;
 - e) Rispetto obblighi di riservatezza e sicurezza dei dati personali; nel presente Vademecum si procederà ad analizzare per ciascuna delle aree di verifica possibili, nell'ambito dei poteri ispettivi dell'A.E. di cui sopra, quali sono le attività e soprattutto la documentazione che ciascun convenzionato è tenuto a predisporre ai fini del controllo.

Vademecum Caf Aic-

Qualifica del personale addetto
all'assistenza fiscale Normativa di riferimento:

Documentazione da conservare:

- Contratto con Mandato con Rappresentanza stipulato con il Caf AIC Srl;
- Tesserino ordine Professionale (se professionista);
- Visura Camerale (se Società di Servizi);
- Tessera AIC per tutti i soci delle Società di servizi (non richiesta in caso di Società controllata da Federazioni Territoriali AIC);
- Copia lettera incarico e Nomina predisposta dal CAF AIC Srl;
- Copia Lettera privacy predisposta dal CAF Aic Srl;

Vademecum Caf Aic-

Rapporto con la sede legale del CAF

Requisito a) Diretta ed immediata riconducibilità al CAF della responsabilità dell'attività svolta;

Requisito b) Sussistenza comunque del rapporto di dipendenza funzionale con il CAF; -

Requisito c) Controllo da parte del CAF dell'attività svolta in nome e per suo conto; Nell'ambito delle verifiche che possono essere svolte dalle strutture Audit della Direzione Regionale e centrale, relativamente al punto 2) di cui ai requisiti sopra descritti la **documentazione da predisporre ed esibire è la seguente:**

1. Contratto con Mandato con Rappresentanza stipulato con il Caf AIC Srl;
2. Copia lettera incarico e Nomina predisposta dal CAF AIC Srl;
3. Password di Accesso e Abilitazione al sito CAF- Area Riservata- Piattaforma Circolari e Direttive - Eventuale Estrapolazione dall'area riservata del sito istituzionale e/o dal programma Zucchetti, delle circolari, direttive, indicazioni operative comunicate nell'ambito delle attività di direzione, indirizzo funzionale, controllo e monitoraggio svolte dalla Direzione Nazionale

Vademecum Caf Aic-

Corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale

Nell'ambito delle verifiche sopra indicate, che possono essere svolte dalle strutture Audit della Direzione Regionale e centrale, la **documentazione da predisporre ed esibire è la seguente:**

- Copia del tariffario;
- Copia Provvedimento autorizzazione CAF A.I.C. S.r.l.
- Copia delle dichiarazioni fiscali elaborate e trasmesse dei prospetti di liquidazione;
- Copie deleghe dichiarazioni precompilata;
- Copie modelli 730/2 rilasciate al contribuente;
- Copia dichiarazioni di scelta dei contribuenti relativi all'8 ed al 5 per mille;
- Copia delle eventuali fatture emesse e/o eventuali prestazioni gratuite per associati

Vademecum Caf Aic-

Regolare apposizione del visto di conformità

Normativa di riferimento:

- Ctr. Art.35 D.lgs 241/97
- Ctr. Circolare n.14/2013 e n.7/2015

Le attività di verifica dei servizi audit dell'A.E. hanno l'obiettivo in questo ambito di verificare le modalità di regolare apposizione del visto di conformità, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- Modelli 730: effettuazione dei controlli di cui all'art.35 comma 2 lettera b) del D.lgs n.241/97;
- Nell'ambito delle verifiche sopra indicate, che possono essere svolte dalle strutture Audit della Direzione Regionale e centrale, la documentazione da predisporre ed esibire è la seguente:
 - Copia dei Modelli 730/2 analitico redditi;
 - Copia deleghe Precompilate e Registro Cronologico;
 - Copia dei prospetti di liquidazione 730/3 con apposizione automatica del visto di conformità; - Attestati partecipazione ai corsi di formazione;

Vademecum Caf Aic-

Rispetto obblighi di riservatezza e sicurezza dei dati personali

Normativa di riferimento:

- Redazione di istruzioni operative per il responsabile del trattamento dei dati;
- Designazione degli incaricati
- Gestione utenze per l'accesso ai sistemi informativi e sistemi di gestione delle password;
- Conservazione separata delle dichiarazioni, scelte 8 e 5 per mille e relativa documentazione;
- Modalità conservazione dei documenti contenenti dati sensibili; ☒ Presenza spazi idonei per l'archiviazione dei dati;
- Esistenza procedure per accesso e gestione degli archivi cartacei di archiviazione dei dati;

Nell'ambito delle verifiche sopra indicate, che possono essere svolte dalle strutture Audit della Direzione Regionale e centrale, **la documentazione da predisporre ed esibire è la seguente**

- Atto di nomina del responsabile al trattamento dei dati;
- Informativa sul trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi;
- Atto di nomina della/e persone incaricate al trattamento dei dati;
- Altri atti relativi alle misure di sicurezza adottate;

Sistema Sanzionatorio

Visto Infedele art.39 D.lgs 241/97

Struttura del Corso Formativo

1. La campagna Fiscale 2022: i documenti di riferimento;
2. Applicazione e utilizzo software Zucchetti procedura Deleghe 2022;
3. Il modello 730/2022: elementi di base della compilazione, analisi delle principali novità normative 730/2022 e modalità operative di utilizzo Qweb 730/2022
4. Analisi delle principali casistiche operative relative agli Oneri/Detrazioni 730/2022;
5. Obblighi normativi e Analisi dei principali obblighi di verifica e controllo a carico degli operatori nella compilazione dei Modelli 730;
6. Controlli della Direzione Nazionale (730 ex art. 36 ter DPR 600/73 e Campagna Controlli Dsu Inps);

Esiti Controlli ex 36 ter Dicembre 2021 Dichiarazioni 730/2019

Nel corso del mese di dicembre 2021 controlli 36 ter 730/2019 (redditi 2018) sono state completate le attività:

Il totale delle pratiche a controllo sono pari a 713 modelli 730/2019, di cui:

- R4 parziali o totali per 552 pratiche
- CIVIS perché regolari per 161 pratiche

Controlli Campagna DSU 2020

E' in corso la campagna controlli DSU 2020 le richieste di documentazione sono state inviate alle sedi nelle scorse settimane, si ricorda il termine per il caricamento ai fini del controllo, da parte degli Uffici di Direzione Nazionale CAF, è stato lo scorso 27 Febbraio 2022

Si ricorda ai collaboratori la necessità di dover allegare i seguenti documenti richiesti (in formato leggibile) in un unico file per ogni contribuente soggetto a controllo (con dimensioni inferiori a 2 MB):

- Mandato sottoscritto e firmato dal contribuente
- Copia documento identità in corso di validità alla data di presentazione della DSU
- DSU debitamente firmata dal dichiarante della DSU e timbrata dalla Sede Caf di riferimento